

CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/104/CU06/C2

**POSIZIONE IN MERITO AL PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA  
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50,  
RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE  
NAZIONALI, PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI  
INVESTIMENTI, NONCHÉ IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI  
UCRAINA (C 3614)**

*Punto 6) Odg Conferenza Unificata*

**La Conferenza esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento e con le seguenti osservazioni**

**Le Regioni e le Province autonome sottolineano i temi di maggior rilevanza che non hanno trovato soluzione nel DL in esame e che erano stati portati all'attenzione del Governo già precedentemente. Inoltre, sono illustrate specifiche osservazioni ad alcune tematiche del decreto.**

- **Sanità: spese di emergenza covid, spese per l'energia e questione indennizzi persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati;**

**Dalla necessità di copertura delle spese già sostenute per l'esercizio 2021 come da quelle per l'esercizio 2022, origina la criticità di salvaguardare gli equilibri dei sistemi sanitari regionali e scongiurare l'applicazione nella misura massima prevista dalla vigente normativa dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive oltre che il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica -legge n.311/2004, art. 1, c. 174.**

**Con riferimento all'anno 2022, nonostante l'incremento di 2 miliardi previsti dalla Legge di bilancio, ma interamente finalizzato per l'attuazione di specifiche misure, il livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale non appare adeguato per consentire la sostenibilità della programmazione sanitaria alla luce dei significativi oneri per il proseguimento delle misure di**

**gestione dell'emergenza pandemica e, contestualmente, dei maggiori costi emergenti. In particolare:**

- **le Regioni e le Province autonome stanno organizzandosi per somministrare una quarta dose in autunno;**
- **maggiori costi energetici, inflattivi e contrattuali graveranno considerevolmente sui bilanci sanitari;**
- **maggiori oneri necessari per riportate l'attività sanitaria in una fase ordinaria e per recuperare le prestazioni non urgenti che sono state rinviate durante la fase emergenziale;**
- **maggiori oneri a partire dall'anno 2022 (in termini di maggiori costi o minori ricavi) determinati dalla cessazione delle forniture commissariali, dall'adozione del nuovo nomenclatore della protesica e della specialistica ambulatoriale, dall'attuazione delle misure previste dal PanFLu.**

**Per quanto riguarda il tema degli "Indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni", il tema è stato già proposto in molti DL precedenti e per la legge di bilancio 2022. Infatti, la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, c. 821) ha previsto un finanziamento per 50 milioni di euro per l'anno 2021 all'onere sostenuto dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.**

Sebbene sia previsto che le Regioni si facciano carico di anticipare le risorse dal 2015 lo Stato non ha stanziato nulla per gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni.

**L'obiettivo è costituire almeno un cofinanziamento annuale alla spesa, vieppiù alla luce delle ultime sentenze sui risarcimenti «per sangue ed emoderivati infetti» in cui il Ministero della Sanità è condannato a risarcire i danni per omessa vigilanza e controllo.**

- **Trasporto pubblico locale**


**Sono chieste delle modifiche al decreto, in quanto le aziende di trasporto pubblico locale non sono state ristorate alla stregua di quanto accaduto con riferimento all'esercizio 2020 per i minori ricavi da tariffa relativi all'esercizio 2021.**

- **Energia**

Preliminarmente si evidenzia che il decreto in oggetto è l'ultimo di una serie di atti emergenziali emanati a seguito dell'esplosione dei prezzi energetici e dell'aggravamento della crisi dei rapporti UE-Russia.

Di seguito si elencano solo le misure riguardanti le politiche energetiche.

*-un primo intervento riguardante elettricità e gas nella Legge di Bilancio (Legge 234/2021 art. 1 commi da 503 a 512), con cui erano in particolare annullati per il primo trimestre 2022 gli oneri generali di sistema per le bollette in bassa tensione, che costituiscono circa il 20% di una bolletta elettrica in tempi normali.*



*-il DL 4/2022 (ora L. 25/2022) che allargava anche alle utenze medie e grandi l'annullamento degli oneri di sistema per il primo trimestre; prevedeva per le cosiddette imprese energivore un contributo straordinario come credito di imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute; instaurava un meccanismo di contingentamento dei prezzi dell'elettricità dagli impianti di produzione da fonte rinnovabile liquidando agli stessi i prezzi del 2020;*

*-il DL 25 febbraio 2022, n. 13 (poi rifuso nella L. 25/2022) all'art. 5 ha migliorato il meccanismo di contingentamento dei prezzi FER già presentato nel DL 4/2022;*

*-il DL 28 febbraio 2022, n. 16 "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" (poi rifuso nella L.28/2022) che, per consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, dà la possibilità al MITE di massimizzare la produzione (tenere accese in continuo) le centrali a carbone e olio combustibile.*

*-il DL 17/2022 (cosiddetto DL "energia" poi convertito in Legge 34/2022) che, oltre a prorogare al secondo trimestre 2022 l'azzeramento degli oneri di sistema e il credito d'imposta a favore delle imprese energivore, ha anche ridotto al 5% l'IVA sul metano, e rafforzato il bonus elettrico e gas che spetta alle famiglie povere. Lo stesso DL ha previsto nette ed articolate misure di semplificazione amministrativa per accelerare la transizione verso le Rinnovabili.*

*-il DL 21/2022 (cosiddetto DL "taglia prezzi", appena convertito in L. 51/2022), con cui si interviene sui prezzi del gasolio e della benzina riducendo la quota di accisa prevista; si prevede un credito d'imposta a favore delle imprese (non solo quelle energivore dei precedenti decreti) del 12% per l'acquisto di energia elettrica, del 20% per l'acquisto di metano; viene aumentato il credito di imposta per le imprese energivore già previsto dal DL 17/2022; si allarga il numero di famiglie che possono accedere al bonus sociale elettricità e gas; si allargano le aree idonee alle rinnovabili.*


**In generale si osserva che le Regioni sempre più spesso vengono relegate a mere osservatrici di quanto il Governo nazionale decide per i territori regionali.**

**Soprattutto negli ultimi decreti si tende a sottrarre competenze in materia di FER alle Regioni, cercando talune volte di superare anche in maniera evidente principi di leale collaborazione istituzionale, previsti dalla Costituzione.**

Le Regioni auspicano un'immediata inversione di tendenza da parte del Governo in materia energetica, riportando alle stesse la possibilità di decidere in maniera condivisa e coerente con la strategia energetica nazionale la propria strategia energetica regionale.

Riguardo al decreto in esame:

- le Regioni e Province Autonome condividono l'estensione del sistema di aiuti legato al caro energia di cui agli artt. da 1 a 4.
- gli articoli da 10 a 12 snelliscono e ampliano le procedure di AIA e VIA in modo comprensibile vista la contingenza dell'oggi, ma sarebbe opportuno evitarlo in situazioni ordinarie.



**In particolare, in alcune innovazioni procedurali non è chiaro il ruolo che l'amministrazione regionale dovrà svolgere.**

**Si segnala che creano perplessità alcuni elementi delle procedure eccezionali di cui agli articoli 5- 6 – 7:**

a) all'art. 5 è abbozzata una procedura eccezionale per i rigassificatori, che salta la VIA e cerca di riunificare il resto. Si segnala la necessità di accelerare e semplificare le procedure esistenti senza però stravolgerle (altrimenti si entra in una grande quantità di incertezze applicative). Nell'articolo non è nominata l'intesa regionale (è però nominato l'art. 46 del DL 1° ottobre 2007 che la prevedeva): **è importante che si chiarisca che nella procedura rimane l'intesa regionale, anche ai fini della costituzionalità della norma.**

b) all'art. 6 le aree idonee si allargano (con una disposizione subito applicabile) enormemente, poiché si stabilisce che è tutto idoneo fuorché le aree tutelate e una fascia di rispetto intorno alle stesse. Si segnala che questa impostazione fa saltare precedenti considerazioni sul privilegiare, nelle aree agricole, le aree non coltivate e/o coltivabili.

**Le Regioni auspicano un immediato chiarimento rispetto a quanto indicato nell'articolo 20 D.lgs 199/2021, in particolare se si intende superata tale disposizione per cui le Regioni hanno competenza in materia di individuazione delle aree idonee.**

**L'auspicio è che si ritorni a quanto precedentemente proposto in tale Decreto Legislativo, poiché riconoscere in capo alle Regioni la sola possibilità di individuare le aree non idonee, creerebbe non poche difficoltà.**

c) all'art 7 il CdM delibera su eventuali controversie sulle FER senza i Presidenti Regione o con la loro presenza ma senza diritto di voto. Si segnala il fatto che non siano dipesi dai Presidenti delle Regioni i vari ritardi e i blocchi sulle rinnovabili.


Le Regioni ritengono imprescindibile la possibilità di esercitare il diritto di voto in tali circostanze. Tale impossibilità lederebbe invece in modo significativo il governo delle autonomie regionali in una materia in cui la norma costituzionale prevede l'intesa.

Le Regioni in conclusione, pur apprezzando lo sforzo compiuto dal governo in materia energetica, soprattutto verso la risoluzione delle urgenze dettate dalla contingenza straordinaria in cui stiamo vivendo, rivendicano il diritto di poter contribuire fattivamente e continuativamente alla scelta delle linee strategiche in materia di transizione energetica per i territori di competenza. Pertanto, le stesse Regioni chiedono al Governo maggiore attenzione e coinvolgimento anche attraverso l'istituzione di un tavolo permanente di confronto sulla transizione ecologica.

➤ **Salute – aumenti prezzi e costi**

- **Osservazioni in merito all'art. 26 del D.L. 50/2022**

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici il Governo ha varato il Decreto-legge n. 50 /2022 che prevede all'art.26



“Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici” per lavori aggiudicati sulla base delle offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, per le opere eseguite e contabilizzate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e per gli interventi in corso di progettazione.

Lo stato di avanzamento dei lavori, rispondenti ai criteri soprarichiamati, viene adottato applicando i nuovi prezzari che le Regioni devono predisporre entro il 31 luglio 2022. Il nuovo prezzario si applica di default per tutti i contratti in essere relativamente alle opere eseguite e contabilizzate nell’arco del periodo sopra individuato. All’applicazione di detto prezzario si deve applicare il ribasso formulato dall’appaltatore in sede di offerta.

I maggiori importi sono riconosciuti all’Appaltatore dalla Stazione Appaltante nella misura del 90%. A tal fine possono essere utilizzate: nel limite del 50%, le risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico e le eventuali ulteriori somme a disposizione stanziata annualmente per il medesimo intervento; agli stessi fini possono essere utilizzate le somme derivanti dai ribassi d’asta, nonché le somme disponibili per altri interventi già collaudati.

In caso di insufficienza delle risorse la Stazione Appaltante può procedere a formulare istanza di accesso a fondi nazionali sia per interventi di cui al PNRR e al PNC sia per gli altri interventi comunque essi siano finanziati. Le istanze vanno presentate entro il 31 agosto 2022 per i lavori contabilizzati entro il 31 luglio 2022 ed entro il 31 gennaio 2023 per i lavori contabilizzati entro il 31 dicembre 2022. Il pagamento alle imprese viene effettuato dalla stazione appaltante entro 30 giorni dal trasferimento dal livello nazionale delle risorse.

Gli oneri derivanti dall’applicazione delle istanze di accesso sono quantificati dal Decreto-legge in 3.000 milioni di euro per l’anno 2022, 2.750 milioni di euro per l’anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l’anno 2026.

- **Osservazioni in merito all’art. 40 del D.L. 50/2022**


Le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale stanno registrando un considerevole aumento dei costi determinato dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche. La previsione dell’incremento dei costi è in continua evoluzione ed aggiornamento.

**Al momento, lo stanziamento di 200 milioni ad integrazione del livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2022 a concorso dei maggiori costi determinati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche è apprezzabile, ma appare insufficiente rispetto al reale andamento dei costi che registrano, in valore assoluto, un incremento significativamente superiore, stimato dalle Regioni in 879,44 mln di euro circa.**

(vedasi emendamento allegato già approvato dalla Commissione Salute nella seduta dello scorso 29 marzo)

- **Lavoro**

Con riferimento **all’articolo 34** recante “Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza” le Regioni, a **maggioranza**, esprimono netta contrarietà per il metodo utilizzato dal Governo che, per la



maggioranza delle Regioni, non ha tenuto conto di quanto evidenziato dalle Regioni nel corso degli incontri tenutisi fra le stesse e il Ministro del Lavoro, nonché la non condivisione del merito dell'articolo, considerato che il tema dei navigator è problematica che deve essere presa in carico dal livello centrale e non può in alcun modo essere rimessa alle Regioni, dando luogo peraltro a soluzioni differenziate sui territori non plausibili a fronte della medesima problematica occupazionale.

Si richiama, pertanto, la responsabilità propria dell'amministrazione centrale di individuare una soluzione normativa uniforme per questi lavoratori.

Le Regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna e Puglia, pur ravvisando fin dall'inizio alcune criticità e la valenza nazionale della vicenda navigator, ritengono opportuno cercare insieme con il Governo una possibile soluzione alla vicenda. In tal senso, ravvisano nella norma uno strumento di mediazione rispetto alle istanze delle Regioni e alla posizione iniziale del Ministero.

#### ➤ Sport

Sono chieste delle modifiche al decreto, in quanto **in plurime occasioni la Corte Costituzionale ha ribadito l'obbligo della concertazione sulla materia Ordinamento Sportivo – stante la competenza legislativa concorrente.** Da ultimo con la recente sentenza n.123 del 17 maggio 2022, richiamando ulteriormente la precedente sentenza n.40 del 22 febbraio 2022 che in via specifica ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.3, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 (*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19*), nella parte in cui non prevede che il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ciononostante si dispone all'art.39 (Disposizioni in materia di Sport) di "spostare" le risorse, stanziare con il decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 e decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, già nella disponibilità del Dipartimento Sport, dall'originario Fondo (sanzionato con la sentenza n.40/2022 Corte Costituzionale) al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, *di cui all'articolo1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n.205*, dove risultano già stanziare le risorse straordinarie recate dal Decreto-legge 4/2022 e decreto-legge17/2022–su cui (peraltro Regioni e Province Autonome sono già intervenute in precedenti DL e in Conferenza 2 marzo 2022 con ODG consegnato al Governo) comunque non è prevista alcuna interlocuzione con la Conferenza Unificata e/o Stato Regioni

**La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome chiede il rispetto delle prerogative costituzionali:**

- **la ricognizione aggiornata delle risorse esistenti, programmate, impegnate e spese su:**
  - Fondo Sport e Periferie
  - Fondo Unico Potenziamento Movimento Sportivo Italiano
  - Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
  - Esito domande pervenute sui Cluster Avvisi PNRR



- le modalità di gestione e criteri di riparto delle risorse anno 2021 (50mln euro) e 2022 (20mln euro), del Fondo potenziamento attività sportiva di base (di cui alla L. n. 178/2020 art 1 comma 561);
- il riepilogo allocazione risorse per ambiti regionali e province autonome;
- la riscrittura dell'art 39 del DL 50/2022 (*atto camera 3495*), in ossequio alle pronunce della Corte Costituzionale, con la previsione di Intesa in sede di Conferenza Stato Regioni (ovvero conferenza Unificata se di competenza) sulle disposizioni normative vigenti recanti decreti, dell'autorità di governo competente in materia di sport, ovvero provvedimenti del capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per individuare i criteri di gestione delle risorse e dei Fondi relativi.

➤ **Infrastrutture, mobilità e governo del territorio**

Il Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto "Aiuti") ha introdotto meccanismi compensativi che consentano l'adeguamento dei corrispettivi dei contratti di appalto di lavori a fronte dell'eccezionale aumento dei costi dei materiali e dei prodotti energetici.

Le nuove norme contenute nell'articolo 26 operano una distinzione tra:

(A) i lavori eseguiti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022;

(B) le nuove gare che saranno avviate successivamente all'entrata in vigore del presente Decreto.

**Si rilevano, tuttavia, numerose criticità operative e di contesto, in merito alle quali appare opportuno ricevere delucidazioni.**


In primo luogo, si evidenziano di seguito le **criticità di carattere operativo**.

**A. PROCEDURE LE CUI OFFERTE SONO STATE PRESENTATE AL 31-12-2021.**

L'intero meccanismo di adeguamento prezzi delle lavorazioni negli appalti pubblici si fonda sull'aggiornamento dei prezziari, i quali, per il solo anno 2022, dovranno essere aggiornati entro il 31 luglio 2022.

Fino al 31 luglio 2022 e nelle more dell'aggiornamento straordinario infrannuale dei prezziari, è stato previsto che le stazioni appaltanti, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, procedano comunque a un incremento fino al 20% dei prezziari regionali in vigore e aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Inoltre, tali maggiori importi previsti *ex lege* sono riconosciuti dalla Stazione Appaltante nella misura del 90%, utilizzando a tal fine, nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché le somme derivanti dai ribassi d'asta e quelle relative ad altri interventi ultimati.

La norma in esame delinea due situazioni differenti per il calcolo delle compensazioni, distinguendo il caso in cui sia presente lo stato di avanzamento lavori e non anche il certificato di pagamento, ovvero l'ipotesi in cui sia presente sia lo stato di avanzamento lavori sia il certificato di pagamento alla data di entrata in vigore del presente Decreto. In assenza del certificato di pagamento, quest'ultimo dovrà essere emesso entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento e il



valore dovrà essere calcolato alla stregua del meccanismo sopra evidenziato. Nel secondo caso, invece, dovrà essere emesso un certificato di pagamento straordinario, entro 30 giorni dalla medesima data di entrata in vigore, recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto, secondo i termini di cui all'art. 113-bis del Codice e a valere sulle risorse in precedenza indicate.

Da quanto sopra illustrato, appare evidente che **il meccanismo descritto è di complessa e di difficile attuazione**, in quanto:

- a) rischia di produrre un blocco nell'esecuzione dei contratti di lavori in corso, stante la difficoltà, per le Stazioni Appaltanti, di reperire le risorse necessarie per coprire gli incrementi previsti dalla norma;
- b) impone numerosi adempimenti a carico delle Stazioni Appaltanti a fronte di tempistiche stringenti;
- c) da ultimo, si rileva un'incongruità nella previsione normativa di cui al comma 3 dell'articolo 26 laddove è previsto che: *"le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo... incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021."* Il prezzario aggiornato a tale data non può che essere un prezzario 2022, che ha evidentemente chiuso la rilevazione prezzi al 31/12/2021. Conseguentemente tale previsione normativa è in contrasto con la previsione del comma 1, che riguarda, al contrario tutte le procedure con offerte presentate entro il 31/12/2021, sulla base, inevitabilmente, di un prezzario antecedente.

## **B. PROCEDURE AVVIATE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO (18 MAGGIO 2022 – 31 DICEMBRE 2022).**


Con riferimento alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente, il comma 6 del Decreto conferisce alle Stazioni Appaltanti la possibilità di rimodulare le somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi, nonché di utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati.

Anche in merito a tali procedure, **si evidenziano le medesime criticità** in precedenza analizzate.

**Pertanto, si chiede, per entrambe le procedure, di poter prevedere meccanismi derogatori agli strumenti ordinari in materia di programmazione, con particolare riguardo agli attuali obblighi di copertura finanziaria e conseguenti responsabilità erariali, al precipuo scopo di far fronte alla situazione emergenziale.**

In secondo luogo, si elencano di seguito **le criticità di contesto**.

- a) Per i contratti relativi a procedure avviate prima del 18 maggio 2022 con termine di presentazione delle offerte successivo al 31 dicembre 2021 si riscontra la mancanza di coordinamento tra le previsioni introdotte dal D.L. in esame con quelle di cui al D.L. n. 4/2022. In particolare, con quanto dispone l'art. 29, comma 1, in merito all'obbligo di inserire, nei documenti di gara, le clausole di revisione dei prezzi previste dall'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice;





- b) la disciplina introdotta non garantisce la copertura della spesa con il rischio di assumere debiti fuori bilancio e non prevede regole e modalità chiare di utilizzo delle "economie di gara" per coprire le spese derivanti dall'aumento dei prezzi. Tale situazione impedisce, pertanto, la concreta applicazione della norma;
- c) con riferimento agli appalti di lavori prossimi all'indizione, si segnala che le stazioni appaltanti riscontrano difficoltà nell'adeguamento dei prezzi con le previsioni di cui al D.L. in esame;
- d) il decreto in parola detta una disciplina specifica esclusivamente con riferimento ai contratti di lavori. **Si chiede, pertanto, di delineare, anche con riguardo agli affidamenti di forniture e servizi, una disciplina di dettaglio che sia idonea a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi, attraverso l'istituzione di appositi Fondi compensativi.**

#### ➤ Agricoltura

L'estensione delle aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, così come prevede l'art.6, considera, con una disposizione subito applicabile, come "temporaneamente idonee" in pratica tutte le aree fuorché quelle tutelate paesaggisticamente (DL 42/2004 Codice dei beni culturali e del Paesaggio) oltre a fascia di rispetto di 1 Km intorno alle stesse.

Ciò **rischia di compromettere le future scelte regionali** in merito all'individuazione delle aree idonee, poiché, pur avendo il provvedimento carattere emergenziale, è di tutta evidenza che gli impianti che saranno installati con queste procedure semplificate impegneranno i terreni interessati per almeno 25-30 anni.

Inoltre, gli effetti del combinato disposto del suddetto art. 6 con la L 34/2022 che ha modificato l'art. 4 del Dlgs 28/2011, relativamente ai regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nelle aree idonee, rischia di **acuire la problematica della crescita incontrollata degli impianti fino ad 1MW** (che occupano una superficie di circa 1,5 Ha) che potranno essere realizzati in tutto il territorio regionale con una semplice dichiarazione di inizio lavori asseverata, con la sola eccezione delle aree tutelate paesaggisticamente.

Per quanto riguarda la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, previsti all'art.7, pur riconoscendo il carattere emergenziale del provvedimento, si evidenzia che le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA. Le suddette deliberazioni confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall'amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni.

Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Si ritiene **discutibile che alle riunioni del CdM**, convocate per l'adozione delle suddette deliberazioni, **i Presidenti delle Regioni e delle province autonome interessate possano essere invitati, senza diritto di voto.**


Infine all'art.8 viene prevista l'ammissibilità della concessione di aiuti alle imprese agricole e forestali per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture



produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare (Comunicazione della Commissione europea 2014/C 204/01) al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ai beneficiari dei predetti aiuti è consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.

La disposizione si applica anche alle misure di aiuto in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, incluse quelle finanziate a valere sul PNRR.

Tuttavia si evidenzia come **l'efficacia di quanto previsto nel suddetto articolo è comunque subordinata** all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione.



**Emendamenti al DDL di “Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” – (C 3614)**

1. Misure straordinarie SSN .....	13
2. Indennizzi emotrasfusi .....	13
3. Compensazioni minori ricavi da tariffa per aziende TPL anno 2021.....	13
4. FSC per cofinanziamento programmi comunitari .....	14
5. Superbonus 110% ALER.....	15
6. Bonus sociale gas forniture centralizzate edilizia residenziale pubblica -.....	16
7. Comunità energetiche rinnovabili.....	16
8. Cloud.....	17
9. Finanziamento finanziarie regionali .....	18
10. Ampliamento termini per l’aggiudicazione degli interventi finanziati col Fondo Investimenti RSO c. 134 L. 145/2018 .....	19
11. Misure di sostegno del settore aeroportuale – sospensione tassa addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili).....	19
12. Modifiche all’articolo 41 (Contributo province e città metropolitane per flessione IPT e RC Auto).....	20
<b>SVILUPPO ECONOMICO .....</b>	<b>21</b>
13. Modifiche art. 6.....	21
14. Modifiche all’art.30 .....	22
<b>SALUTE.....</b>	<b>22</b>
15. Proposta di emendamento al Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34. ....	22
<b>SPORT .....</b>	<b>23</b>
16. Emendamento art 39 Disposizioni in materia di sport.....	23
<b>INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL TERRITORIO.....</b>	<b>24</b>
17. Emendamento n. 1 – Art. 3. (Credito d’imposta per gli autotrasportatori).....	24
18. Emendamento n. 2 - Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori) 25	25
19. Emendamenti n. 3-4 -5- Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori).....	25
20. Emendamento n. 6 - Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori). .....	27

